DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 24

Il primo comma dell'articolo 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dai seguenti: "Presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato e' istituito un Consiglio di disciplina composto di un funzionario direttivo con qualifica di direttore centrale di prima classe o direttore centrale, che lo presiede, di sette funzionari direttivi di qualifica non inferiore a quella di ispettore capo superiore, nonche' di tre rappresentanti del personale per ciascuna delle categorie di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, scelti dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile su proposta delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario, maggiormente rappresentative. Ciascuna organizzazione sindacale indica all'uopo non piu' di tre nominativi per ciascuna categoria di personale. La rappresentativita' e' desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione. Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti appartenenti alla categoria cui appartiene il dipendente sottoposto al procedimento. I membri rappresentanti del personale devono rivestire:

a) per il personale direttivo, una qualifica non inferiore a quella di ispettore capo;

b) per il personale degli uffici, una qualifica non inferiore a quella di segretario capo o equiparata;

c) per il personale dell'esercizio, una qualifica non inferiore a quella di capo stazione principale o equiparata. Nel caso in cui uno o piu' rappresentanti del personale siano dipendenti della persona sottoposta a procedimento disciplinare, tali rappresentanti sono sostituiti dal rappresentante designato dalla rispettiva organizzazione per la categoria del personale direttivo. Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile i rappresentanti del personale che dovrebbero essere sostituiti devono temporaneamente allontanarsi dalla adunanza".

Versione in vigore dal 26 agosto 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 668
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-varie-riguardanti-l-organizzazione-dell-azienda-autonoma/art-24/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it